

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

numero:

84i

del:

2021-10-18

autore:

Oskar Malfertheiner

Circolare

A tutte le imprese

Le perdite delle società di capitali - di persone e delle ditte individuali

1 Perdite fiscali

1.1 Controlli presso le imprese

Come noto¹ con uno specifico decreto legge² gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono invitati, sulla base di appositi controlli programmati, a verificare tutte le imprese (**società di capitali – di persone ed imprese individuali**), che evidenziano perdite fiscali per almeno due esercizi consecutivi, che non siano determinate da compensi erogati agli organi amministrativi e/o ai soci e che non siano state coperte da versamenti in conto capitale³.

Qualora dal bilancio chiuso nel periodo d'imposta 2020 sia emersa una perdita ovvero prevedete di chiudere il periodo d'imposta 2021 con una perdita, vi invitiamo a mettervi in contatto con lo studio entro il mese di ottobre, al fine di valutare le possibili operazioni da intraprendere.

1.2 Lo stato di società “non operativa”

Fino al 2013 venivano considerate non operative le società⁴ che per tre esercizi consecutivi risultavano in perdita. Dal 2014 l'arco temporale è stato allungato da tre a cinque anni⁵ e quindi ora sono considerate società non operative le società⁶ che evidenziano una delle seguenti situazioni:

- perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi⁷;
- in un arco temporale di cinque anni siano per quattro anni in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato in base alla normativa sulle società non operative⁸.

Lo stato di società non operativa che deriva dalla presenza di perdite fiscali nell'arco temporale dei cinque anni prescinde da qualsiasi altra situazione di fatto e decorre quindi dal sesto esercizio.

1 Vedasi anche le ns. circolari nr. 64 del 13.08.2012, nr. 67 del 13.08.2013 e 65/2015 del 08.09.2015

2 Art. 24 DL 78/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 125 del 31.02.2010 e convertito dalla Legge nr. 122/2010

3 Circolare 4/E del 15/02/2011 - paragrafo 6. e circolare 28/E del 21/06/2011 - risposta 9.2

4 Società di persone e società di capitali

5 Art. 18 del Decreto Legislativo nr. 175/2014 cosiddetto “Decreto semplificazioni”

6 Società di persone e società di capitali

7 Art. 2, c. 36-decies del Decreto Legge nr. 138/2011

8 Art. 2, c. 36-undecies del Decreto Legge nr. 138/2011

Lo stato di società non operativa determina⁹:

1. l'obbligo di assoggettare a tassazione un reddito minimo prestabilito;
2. che le perdite portate a nuovo non possono essere utilizzate per abbattere il reddito minimo prestabilito¹⁰;
3. che l'eventuale credito IVA non può essere utilizzato in compensazione con altre imposte (compensazione in F24) e non può nemmeno essere richiesto a rimborso.

1.3 Limiti all'utilizzo delle perdite fiscali per le società di capitali

Le perdite fiscali attualmente possono essere riportate negli esercizi successivi senza limiti temporali, in ogni caso solo per un ammontare non superiore all' 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta¹¹.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo senza alcun limite¹².

2 Le perdite civilistiche nell'ambito delle società di capitali

In riferimento alle perdite delle società di capitali, il codice civile distingue le seguenti differenti situazioni:

- 1) perdite nel limite di un terzo del capitale sociale,
- 2) perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ma che non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale¹³,
- 3) perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, che determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale¹⁴.

2.1 Perdite nel limite di un terzo del capitale sociale

Nel caso in cui le perdite siano inferiori ad un terzo del capitale sociale, non sono previsti specifici adempimenti legislativi.

2.2 Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ma che non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

Qualora invece le perdite siano superiori ad un terzo del capitale sociale, ma non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, pari ad euro 10.000,00¹⁵ per le società a responsabilità limitata e ad euro 50.000,00¹⁶ per le società per azioni¹⁷, gli amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale (qualora esistente). Se entro l'esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto di un terzo, in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere deliberata la riduzione del capitale sociale.

Se l'assemblea non provvede a ridurre il capitale, si dovranno obbligatoriamente attivare gli amministratori ed il collegio sindacale (qualora esistente).

2.3 Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, che determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

Qualora in seguito alla perdita superiore ad un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di

⁹ Art. 30 della Legge n. 724 del 23/12/1994

¹⁰ Vedasi anche Circolare n. 1/E del 15/02/2013 – paragrafo 7

¹¹ Art. 23 c. 9 DL 98/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 164 del 16.07.2011 e convertito con la Legge nr. 111/2011 – Art. 84, c. 1 e 2 del TUIR

¹² Art. 84, c. 2 del TUIR

¹³ Art. 2446 + 2482-bis c.c.

¹⁴ Art. 2447 + 2482-ter c.c.

¹⁵ Art. 2463 c.c.

¹⁶ Art. 2327 c.c.

¹⁷ Il capitale sociale minimo per le SpA è stato ridotto da Euro 120.000 ad Euro 50.000 dal DL 91/2014

sotto del minimo legale, pari ad euro 10.000,00 per le società a responsabilità limitata e ad euro 50.000,00 per le società per azioni, gli amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci per deliberare:

- la riduzione del capitale sociale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale;
- oppure la trasformazione della società in una società di persone;
- oppure lo scioglimento della società.

2.4 Deroga 2020

A causa dell'emergenza Covid-19, nell'ambito di varie agevolazioni per le imprese, è stato introdotto un articolo¹⁸ relativo alla copertura delle perdite. Viene stabilito che per le perdite maturate nell'esercizio in corso al 31/12/2020 (compreso le perdite risultanti dal bilancio in corso a tale data), le società di capitali non sono tenute ad applicare i relativi articoli del Codice Civile¹⁹. Le misure previste in materia di perdite sono rinviate al quinto esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2020²⁰. Importante: attualmente, gli esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2020 non sono interessati da questa agevolazione. Poiché esistono diverse possibili interpretazioni nell'applicazione pratica di tale normativa²¹, dovrà essere presa una specifica decisione caso per caso. Restano comunque validi gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di perdite.

2.5 Sanzioni

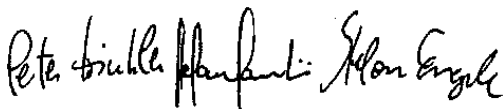
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.376 a 8.262,66 euro²².

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



18 Art. 6 DL n. 23 del 08/04/2020, convertito con legge 40/2020 e sostituito dal comma 266, art. 1 legge 178/2020

19 Art. 2446 (Abs. 2+3), 2447, 2482-bis (Abs. 4, 5 + 6), 2482-ter, 2484 (Abs. 1 Nr. 4) e 2545-duodecies

20 Di cui agli art 2484, c. 1 numero 4) e 2545-duodecies del c.c.

21 Tra gli altri la Massima nr. 191 del Consiglio notarile di Milano, circolare nr. 16 del 28 luglio 2020 di Assonime, che espongono interpretazioni estensive

22 Art. 2631 c.c.